



SCHEMA DELIBERA ASSEMBLEA DI BACINO

OGGETTO: Indirizzi su Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- la legge Regione Veneto n. 3 del 2000, dell'art. 7 commi 1 lettera b) e 3;
- l'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, in base alla quale "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino";
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino ai sensi dell'art. 9 co. 2, i seguenti compiti:
 - "lett f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale";
 - "lett g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. testo Unico Ambientale, modificato con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 - in particolare quanto disposto all'art. 198 co.2 secondo cui: "**I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:**
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ((...)) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento";



- l'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A che prevede "tra le competenze dei Consigli di bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art. 3, comma 6, LR 52/2012,[...], l'approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza";

Richiamate

- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 6 del 14 giugno 2021 con cui era stato adottato ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3/2000 il **Regolamento tipo per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia**;
- la deliberazione di Comitato di bacino n. 9 del 20/05/2022 avente ad oggetto "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio - Approvazione allegato C denominato **"Linee operative per l'effettuazione di servizi di raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico"**;
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 per la Qualità servizio rifiuti urbani ai sensi della deliberazione Arera 15/2022/R/rif., con il quale vengono introdotti dal 1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale;
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 14 del 15 novembre 2022 avente ad oggetto l' **"Avvio del procedimento per l'approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino Venezia"** vista la nuova competenza attribuita ai Consigli di bacino ai sensi dell'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A);
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 16 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto **"Iter procedurale e istruttorio al fine dell'approvazione del Regolamento Unico di gestione dei rifiuti urbani: aggiornamento degli indirizzi dell'Assemblea di Bacino assunti con deliberazione n. 14 del 15 novembre 2022"**;

Dato atto

- che è stato avviato un iter partecipato con i comuni ed i gestori, ai sensi delle deliberazioni di assemblea n. 14 e 16 del 2022, per aggiornare il Regolamento tipo di cui alla delibera n. 6/2021 e relativi allegati al fine di renderlo un Regolamento Unico di Bacino.
- che si sono susseguiti vari incontri tra le parti, dei quali si richiamano quelli di condivisione con i comuni effettuati nelle date sotto indicate:
 - il 24.01.2023, 31.01.2023, 15.02.2023, 04.05.2023, 22.05.2023 si sono svolte tre riunioni plenarie con i Comuni del bacino, gestori e Consiglio di Bacino per la discussione della bozza proposta;
 - il 02.02.2023, 03.03.2023, 24.03.2023, riunioni ristrette con i soli comuni del litorale ed i gestori;
- che con nota prot. n. 98 del 08.02.2023 è stato richiesto ai Comuni di presentare Osservazioni allo schema di regolamento indicativamente entro il 13.03 u.s.
- che le osservazioni pervenute sia nel corso delle riunioni che quelle inviate dai comuni (Campolongo Maggiore, Dolo, Fossalta di Piave, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Pianiga, San Donà di Piave, Eraclea, Venezia, Portogruaro, Noventa di Piave, Mirano, Mira, Jesolo) sono state istruite e discusse nelle ultime due riunioni plenarie;
- che sono stati dedicati ampi spazi alla discussione tra le parti volti a raggiungere soluzioni congiunte, pervenendo, in particolare, a disciplinare in modalità condivisa i seguenti temi significativi:

- Autorizzazione del comune al gestore con meccanismo del **silenzio assenso** (entro 30 gg) per collocamento bidoni e cestini per la raccolta;
- **Standard vincolanti per posizionamento contenitori stradali e condominiali** sono di volta in volta **esplicitamente indicati dal Gestore** (su richiesta del costruttore/progettista) in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire;
- **Modalità e tempi manifestazioni eventi:** In occasione di mercati, fiere e manifestazioni, il Comune provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui il Gestore collocherà periodicamente e per la durata delle manifestazioni, contenitori di sufficiente capacità. La comunicazione di attivazione dell'evento/manifestazione dovrà arrivare al gestore **con un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi**;
- **Definizione dei tempi di recupero dei bidoni nel servizio porta a porta**;
- **l'accesso ai centri di raccolta** è consentito anche con eventuali furgoni non intestati alla persona fisica che conferisce purché vi sia la PRESENZA dell'utente unitamente alla ditta con furgone;
- **sanzioni: violazioni e relativi importi.**

Dato atto inoltre

- che la versione riordinata e riportante tutti gli argomenti summenzionati secondo quanto concertato durante le riunioni di condivisione è stata inviata con **nota prot. 654** del 08.06.2023;
- che nella medesima nota viene precisato che "l'approvazione del Regolamento Unico deve essere rinviata, poiché è necessario proseguire l'iter istruttorio per completare alcuni aspetti procedurali ed amministrativi, nonché per valutare e recepire alcune novità normative e giurisprudenziali";

Considerato

- che, con riferimento agli approfondimenti inerenti agli aspetti procedurali di approvazione del predetto regolamento, il Comitato di bacino ha richiesto un parere all'Avvocatura della Città metropolitana di Venezia cui questo ente è convenzionato la quale ha fornito il proprio parere, acquisito con nota prot.943 del 13.10.2023, in merito a quanto disposto nel revisionato art. 51 avente ad oggetto la procedura di approvazione del regolamento che prevede la doppia approvazione da parte del Assemblea di bacino e di ciascun Consiglio comunale, quest'ultima da effettuarsi entro 90 giorni dall'esecutività della delibera di Assemblea ed avendo ad oggetto una "approvazione in recepimento" senza modifiche sostanziali, poiché tutti i contenuti sono stati già concertati nel procedimento avviato a fine 2022 e proseguito con riunioni, osservazioni fino alla odierna approvazione.
- Che il parere all'Avvocatura della Città metropolitana di Venezia, è favorevole rispetto alla nuova formulazione dell'articolo per quanto sotto evidenziato:

*"La proposta contenuta nell'art. 51 rappresenta un "compromesso" a livello amministrativo attraverso il ricorso ad un istituto valorizzato, anche in sede costituzionale, quale quello della **concertazione**; viene, quindi, **fatta salva la potestà formale degli enti territoriali** da intendersi rappresentativi nell'ambito della valorizzazione di specificità non necessariamente ricadenti nelle politiche dell'Ambito comune.*

*Fermo restando l'iniziativa dell'Assemblea di Bacino, indirizzata verso l'implementazione dei livelli di efficacia ed economicità nella gestione del servizio comune, eventuali fattispecie apparentemente non in linea con i contenuti del Regolamento possono essere risolte quindi nell'ambito del **confronto amministrativo proceduralizzato** e a carattere paritario tra Assemblea di Bacino e singolo Ente comunale.*

Resta inteso che l'interesse del Comune dovrà considerarsi recessivo nel caso in cui la regolazione proposta risultasse deteriore rispetto all'organizzazione della gestione del Servizio da parte del gestore."

- che, è necessario conciliare la nuova competenza del Consiglio di Bacino in ordine all'approvazione del Regolamento Unico con la competenza che comunque permane ai Comuni relativamente all'approvazione del Regolamento medesimo nonché alla determinazione degli importi delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel ed ex 16 co. 2 L. 689/81:
 1. è stato previsto un **termine di 90gg**, a decorrere dall'esecutività della delibera di assemblea di approvazione del Regolamento unico affinché i Consigli comunali provvedano ad **approvare in recepimento** il medesimo regolamento, senza modifiche, poiché il processo partecipato ha dato modo a ciascuna amministrazione di presentare osservazioni che sono state sempre ampiamente discusse prima di essere recepite o meno, demandando al contempo la successiva approvazione di future modifiche direttamente all'Assemblea di bacino;
 2. si richiama la competenza delle Giunte Comunali di confermare o modificare le sanzioni pecuniarie uniche di cui all'Allegato A al presente regolamento (*Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino*).

Considerato

- che, con riferimento agli approfondimenti volti a recepire alcune novità normative e giurisprudenziali, sempre per dare corso alla procedura di concertazione con i comuni, nell'informativa dell'Assemblea di bacino del 25.10 u.s. sono state anticipate le tematiche ed è stata svolta una prima riunione con i gestori il 06.11 u.s. e a seguire è stata convocata, con nota prot. 1016 del 08.11.2023 una riunione di approfondimento alla presenza dei rappresentanti degli organi politici e dei responsabili ambiente, tenutasi il 14.11.2023 per informare delle ulteriori modifiche al regolamento che verranno proposte rispetto alla versione inviata con nota prot. 654 del 08.06.2023;
- che **il regolamento con le modifiche descritte nella riunione del 14.11 u.s.** è stato aggiornato e si riportano in sintesi le tematiche trattate:
 - richiamo al nuovo iter e tempistiche per l'approvazione a seguito di parere dell'Avvocatura Civica della Città Metropolitana di Venezia;
 - rafforzamento delle norme di principio tra cui l'obbligo di Raccolta Differenziata e di conseguimento degli obiettivi di riciclo, anche in caso di fuoriuscita totale o parziale delle UtENZE Non Domestiche (UND) dal servizio pubblico;
 - ulteriori specificazioni su procedura per l'Avvio a recupero/avvio a riciclo delle UND;
 - servizio di raccolta su strade private con specifiche valutazioni inerenti alla sicurezza dei lavoratori sui mezzi del Pubblico servizio;
 - strade non comunali.

Rilevato infine

- che si è anche tenuto un incontro partecipato con rappresentanti locali di Confartigianato e Confcommercio svoltosi il giorno 17 novembre u.s. alla presenza del bacino e dei gestori per l'avvio del processo partecipato di condivisione del regolamento di gestione del servizio con le associazioni di categoria;

Ritenuto

- di avviare l'iter di approvazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A, del Regolamento per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento e relativi allegati **A) - Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino**, e allegato **B) - Centri di raccolta** (gestione e utilizzo dei centri di raccolta);
- di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati ai Comuni del Bacino Venezia per consentire a ciascun Comune del bacino di esaminare il Regolamento e relativi allegati al fine di approvarlo nella seduta dell'assemblea di dicembre;
- di dare indirizzo ai comuni del bacino che il Regolamento e relativi allegati di cui al punto precedente entrino in vigore per tutti i 45 Comuni del Bacino Venezia a partire indicativamente da aprile 2024 previa approvazione da parte di ciascun Consiglio Comunale del Bacino Venezia da effettuarsi entro 90 gg dall'esecutività della delibera di assemblea di approvazione del Regolamento unico;
- di dare l'indirizzo ai comuni, poiché scelta condivisa da tutti i comuni del bacino ai fini dell'omogeneizzazione del servizio di gestione rifiuti urbani, di stabilire che le disposizioni presenti nel Regolamento Unico sono prevalenti, qualora contrastanti a quelle presenti in altri Regolamenti Comunali (a titolo esemplificativo Reg. decoro urbano, Reg. verde pubblico, Reg. Polizia Locale, Reg. edilizio, Reg. in materia di fiere e spettacoli, ecc.). Sempre relativamente alla gestione dei rifiuti urbani, sono fatte salve le prescrizioni dei Regolamenti Comunali qualora risultino più restrittive;
- avviare un iter partecipato con le associazioni di categoria per la condivisione del documento in un'ottica di collaborazione e reciproco supporto;
- di dare mandato al Direttore di predisporre per la successiva seduta di assemblea con i gestori ed i comuni i moduli di autorizzazione/presa d'atto di fiere, sagre e manifestazioni, giornate di clean up, raccolte benefiche di materiali ferrosi di cui agli artt. 37, 38 e 39 e del tariffario di cui all'art. 15, comma 16, del Regolamento Unico;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa (ex art. 49 TUEL);

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di avviare l'iter di approvazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A, del Regolamento per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento e relativi allegati **A) - Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino**, e allegato **B) - Centri di raccolta** (gestione e utilizzo dei centri di raccolta);
- 3) di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati ai Comuni del Bacino Venezia per consentire a ciascun Comune del bacino di esaminare il Regolamento e relativi allegati al fine di approvarlo nella seduta dell'assemblea di dicembre;



- 4) di dare indirizzo ai comuni del bacino che il Regolamento e relativi allegati di cui al punto precedente entrino in vigore per tutti i 45 Comuni del Bacino Venezia a partire indicativamente da **aprile 2024** previa approvazione da parte di ciascun Consiglio Comunale del Bacino Venezia da effettuarsi entro 90 gg dall'esecutività della delibera di assemblea di approvazione del Regolamento unico;
- 5) di dare l'indirizzo ai comuni, poiché scelta condivisa da tutti i comuni del bacino ai fini dell'omogeneizzazione del servizio di gestione rifiuti urbani, di stabilire che le disposizioni presenti nel Regolamento Unico sono prevalenti, qualora contrastanti a quelle presenti in altri Regolamenti Comunali (a titolo esemplificativo Reg. decoro urbano, Reg. verde pubblico, Reg. Polizia Locale, Reg. edilizio, Reg. in materia di fiere e spettacoli, ecc.). Sempre relativamente alla gestione dei rifiuti urbani, sono fatte salve le prescrizioni dei Regolamenti Comunali qualora risultino più restrittive;
- 6) avviare un iter partecipato con le associazioni di categoria per la condivisione del documento in un'ottica di collaborazione e reciproco supporto;
- 7) di dare mandato al Direttore di predisporre per la successiva seduta di assemblea con i gestori ed i comuni i moduli di autorizzazione/presa d'atto di fiere, sagre e manifestazioni, giornate di clean up, raccolte benefiche di materiali ferrosi di cui agli artt. 37, 38 e 39 e del tariffario di cui all'art. 15, comma 16, del Regolamento Unico;